

MISURE ORGANIZZATIVE E DIRETTIVE AL PERSONALE RESPONSABILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011

ART. 1 - CONTENUTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

1. In esecuzione del del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, come modificato dalla legge 183/2011, le presenti direttive disciplinano le modalità ed i criteri per effettuare i controlli riguardo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (nel prosieguo indicate con "autocertificazioni") previste dagli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le presenti direttive devono essere applicate dai Responsabili di Settore e, per quanto di rispettiva competenza, da tutti gli altri dipendenti del Comune.

ART. 2 - RILASCIO DI CERTIFICATI

1. E' fatto obbligo agli uffici di rilasciare certificati solo ed esclusivamente con la seguente dicitura che potrà essere apposta con timbro ad hoc o attraverso programmi informatici specifici: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi"*.

ART. 3 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge o regolamento che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste.

ART. 4 - CONTROLLI

1. Tutti gli uffici e servizi comunali che ricevono dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nell'ambito dei procedimenti seguiti, sono tenuti ad effettuare verifiche sulle dichiarazioni. Spetta ai Responsabili di Settore, per i rispettivi servizi e uffici, individuare con proprio atto criteri e modalità attraverso cui effettuare tali controlli. In particolare in tali atti, da adottarsi da parte dei Responsabili di Settore entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, dovrà essere necessariamente indicato il campione minimo delle dichiarazioni da sottoporre a controllo. Sono fatti salvi i casi in cui leggi o altri provvedimenti a contenuto normativo stabiliscano già criteri e modalità di effettuazione delle verifiche su dichiarazioni sostitutive attinenti a determinati procedimenti.
2. Si precisa comunque che nello stabilire criteri e modalità attraverso cui effettuare i controlli i responsabili di settore dovranno comunque (anche ai fini di contribuire con tali azioni di controllo alla prevenzione della corruzione) dare priorità alle verifiche sulle autocertificazioni presentate al fine di ottenere benefici economici , sovvenzioni ed ogni altra forma di agevolazione di qualunque natura a favore di persone fisiche o di altri soggetti giuridici nonché alle autocertificazioni presentate nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture.
3. Sono fatti salvi i casi in cui leggi o altri provvedimenti a contenuto normativo stabiliscano già criteri e modalità di effettuazione delle verifiche su dichiarazioni sostitutive attinenti a

determinati procedimenti.

4. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere conservate agli atti dei relativi procedimenti, a disposizione qualora ne dovesse essere necessaria la consultazione per altre finalità di pubblico interesse di competenza del Comune, in primis la prevenzione della corruzione.

ART. 5 - CONFRONTO CON DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI

1. Se richiesti dall'ufficio controllante gli altri uffici e servizi del Comune appartenenti a Settori diversi da quello cui appartiene l'ufficio controllante, hanno l'obbligo di collaborare onde confrontare i dati dichiarati nelle autocertificazioni con i dati e le informazioni eventualmente in loro possesso.
2. I Responsabili dei Settori interessati concordano ogni utile intesa, anche informale, per accelerare e semplificare lo scambio di dati tra i rispettivi uffici.

ART. 6 - RICHIESTE DI CONTROLLO DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. La mancata risposta alle richieste di controllo di dichiarazioni sostitutive provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
2. Le richieste di verifica delle dichiarazioni sostitutive devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it.
3. L'ufficio protocollo provvede ad acquisirle al protocollo comunale e ad assegnarle ai Responsabili di Settore competenti. Nel caso che l'operatore di protocollo non riesca ad individuare il Settore competente per materia ad effettuare la verifica, la richiesta è trasmessa al Segretario Comunale che provvede ad effettuare l'assegnazione al Responsabile di Settore competente.
4. In ogni caso tutte le richieste di verifica pervenute al Comune per via cartacea o da altri indirizzi di posta elettronica devono seguire il procedimento di assegnazione sopra indicato. Ai fini della tempestività ed efficacia delle verifiche occorre privilegiare le interrelazioni telematiche (posta elettronica, accessi a banche dati, ecc.).
5. Le richieste pervenute devono essere evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

ART. 7 - RETTIFICA DI DATI

1. Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il Responsabile del procedimento deve, a norma dell'art. 6 della Legge n. 241/90, invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificata con modalità trasparenti.

ART. 8 - EFFETTI DELLA RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

1. Il dipendente comunale che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni ha il dovere:

- a) di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della “notizia criminale” e del soggetto presunto autore dell’illecito penale;
- b) deve attivare il competente ufficio per la sospensione e/o revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l’eventuale recupero delle somme erogate.

* * * * *